

POLIZZA FURTO

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Ai seguenti termini, la Parti attribuiscono il significato qui precisato.

- per **Assicurato:** il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

- per **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

- per **Contraente:** il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione;

- per **Danno liquidabile:** danno determinato in base alle tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

- per **Franchigia:** somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico

- per **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

- per **Parti:** il Contraente/Assicurato e la Società.

- per **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

- per **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

- per **Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;

- per **Regola proporzionale:** se l'assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art.1907 del C. C.);

- per **Rischio:** la probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni

- per **Scoperto:** parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente

- per **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

- per **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

- per **Società:** l'impresa di Assicurazione;

- per **Valore intero:** forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE FURTO

FURTO:come definito dall'art. 624 c.p.
RAPINA: come definita dall'art. 628 c.p.
ESTORSIONE: come definita dall'art. 629 c.p.

Le Parti attribuiscono il significato sottoindicato alle seguenti denominazioni riportate nella polizza.

Valori
denaro, titoli, vaglia, francobolli, valori in genere, preziosi, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmaci comunali, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non.
Il tutto sia di proprietà locazione e/o uso, nella quale o attraverso la quale il Contraente esercita la propria attività.

Stabilimenti
Qualsiasi locale, ubicazione e/o dipendenza sia di proprietà, locazione e/o uso, nella quale o attraverso la quale il Contraente esercita la propria attività.

Patrimonio Mobiliare
Attrezzature in genere, apparecchiature di qualsiasi natura, mobilio, arredamento, quadri e oggetti d'arte, biancheria e coperte, indumenti, vasellame, cristallerie e posaterie, provviste alimentari, mobili d'ufficio, oggetti di cancelleria, libri, registri e stampati, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (escluso il contenuto), cancelleria macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare ed altre da ufficio, compresi strumenti professionali, strumenti musicali con relative apparecchiature, attrezzature audiovisive, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto di simile ed affine, con la sola esclusione dei valori, apparecchiature medicali, medicinali, farmaceutici, sanitari e tutto quanto inerente l'attività delle farmacie.

Fabbricati o locali
Fabbricato o porzione di fabbricato costruito in solida muratura avente mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari.

Dipendenti
Funzionari, impiegati, operai, autisti, commessi, professionisti, e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.

Mezzi di custodia
Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate tutti efficacemente chiusi a chiave e/o con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

Primo rischio assoluto
L'assicurazione furto prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 10, lett. c) e d), delle Definizioni, saranno ripartite tra la Società ed il Contraente in proporzione ai rispettivi interessi.

Ubicazioni

I luoghi ovunque dislocati dove esista un interesse dell'Assicurato e dove si trovano i locali contenenti le cose assicurate.

Vetro antisfondamento
Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerati equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purchè dotati di pari resistenza.

Furto con destrezza
Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

DESCRIZIONE E OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Alle Definizioni, Condizioni e Garanzie Complementari della presente polizza si assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dal Contraente e/o Assicurato negli Stabilimenti dove esercita la propria attività, aventi i mezzi di chiusura anche insufficienti, relativi alle partite sottoindicate a seguito di furto, furto con destrezza o rapina:

Partita 1 - Patrimonio Mobiliare

Partita 2 - Valori in mobili o cassetti chiusi a chiave

Partita 3 - Valori trasportati dai dipendenti del Contraente non nominativamente indicati, sotto detrazione di uno scoperto del 10%

Partita 4 - Contenuto delle farmacia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)

Art. 2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

Art. 3 - Pagamento del premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi, le rate di premi o successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 3 bis – Termini pagamento prima rata di premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, per il versamento della prima rata di premio è previsto un periodo di mora di 30 giorni.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni del Contraente.
Tutte le comunicazioni, esclusa quella prevista all'art. 9, devono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma o telefax o altro mezzo tecnologico idoneo, atto a comprovare la data ed il contenuto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Società.

Art. 4 bis - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 5 - Variazione del rischio.
Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 7 bis - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Dichiarazioni inesatte del Contraente – Buona fede.
Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono quanto possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla Legge, ai sensi dell'art. 1914 C.C..
È inoltre fatto obbligo al Contraente od all'Assicurato di conservare tracce e residui del sinistro, fino alla presa visione di tali reperti da parte della Società.
Il Contraente o l'Assicurato devono consentire alla Società l'effettuazione delle indagini e degli accertamenti necessari.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.).

Art. 10 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.
Il contratto si intende stipulato per la durata di **anni 3** senza tacito rinnovo.
Allo scadere del suddetto termine, l'Assicurato/Contraente si riserva la facoltà di confermare il contratto per un periodo non superiore a 36 (trentasei) mesi, previa opportuna comunicazione da inoltrarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza contrattuale.
Tale estensione temporale, disposta con apposito atto dall'Assicurato/Contraente, dovrà avvenire alle stesse condizioni sia normative che finanziarie.

Art. 11- Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente.
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 14 – Recesso in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni . In tal caso la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Il Contraente si riserva di recedere dall'intero pacchetto assicurativo stipulato con la Società oltre alla presente copertura.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 15 - Rischio Assicurato.
La Società si obbliga a risarcire il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto, furto con destrezza, e dalla rapina dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi e che il Contraente detiene a qualsiasi titolo in locali di proprietà, in locazione, uso o gestione, a qualunque uso adibito ed ovunque ubicato, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
Sono parificati ai danni del furto o della rapina i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere, o per tentare di commettere l'atto, inclusi gli atti di vandalismo e/o sabotaggio perpetrato sulle stesse.
Limitatamente alla garanzia "Rapina" si precisa che l'assicurazione è estesa anche e quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 16 - Esclusioni.
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta , insurrezione , esercizio di potere usurpato, confisce, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) agevolati dal Contraente/Assicurato con dolo o colpa grave, nonchè i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
   - da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
   - da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;
   - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 17 - Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi.
Relativamente ai valori, carte valori, titoli di credito in genere e denaro se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 8 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Art. 18 - Trasloco delle cose assicurate.
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni

dell'art. 7 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno.
Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 20 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle Parti:
b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 21 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.9;
3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia:
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 22 - Determinazione dell'ammontare del danno.
L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
a) per i danni ai beni:

- in base al valore a nuovo ossia in base al costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi oppure equivalenti per rendimento economico comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali. Pertanto si calcola la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Si determina poi il supplemento di indennità che aggiunto all'indennizzo individuato come sopra determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.

b) per i danni a valori, esclusi titoli monete e banconote e banconote estere:
- il loro valore nominale

c) per i danni alle opere d'arte
- in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
- in caso di danno totale:il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
- per le raccolte o collezioni la società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti esclusi qualsiasi conseguente deprezzamento della rccolta, collezione o rispettive parti.

c) per i documenti:
- la Società risarcirà solo le spese di rifacimento.

c) per i titoli di credito per i quali è prevista la procedura di ammortamento
- l'assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute per l'ammortamento e pertanto anche ai fini dei limiti di indennizzo si avrà riguardo all'amontare di dette e non al valore dei titoli

Art. 23 - Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro.
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, si intendono automaticamente reintegrate della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno del Contraente di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.

Art. 24 - Titoli di credito.
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 25 - Comunicazione del sinistro per assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 26 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 16 b).

Art. 27 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza di sinistro. Il Contraente ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 28 – Monitoraggio sinistri.
La Società si impegna a fornire, a richiesta del Contraente/Assicurato, al fine di verificare e monitorare l'andamento di sinistrosità, aggiornata statistica sinistri, come strumento di prevenzione.
Comunque tale statistica dovrà essere fornita in prossimità di rinnovo o di procedura di gara per il rischio garantito con la presente polizza.
L'elenco sinistri dovrà contenere i seguenti dati:
- sinistri denunciati
- sinistri riservati
- sinistri liquidati.

Art. 29 – Coassicurazione
Nel caso in cui la Società, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che la Società deroghi all'art. 1911 C.C., rispondendo in solido nei confronti del Contraente/Assicurato per tutti le coassicurazioni presenti nel riparto.

Art. 30– Clausola Broker
Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto alla Spett.le A&M Consulting srl.. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le A&M Consulting srl.
Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

GARANZIE COMPLEMENTARI

A) Valori trasportati dai dipendenti (non nominati)
Relativamente ai valori in genere l'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% sull'importo indennizzabile, anche contro:

a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) il furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d) la rapina commessa sugli addetti di fiducia dell'Assicurato mentre al di fuori dei locali dell'Assicurato detengono i valori stessi durante il loro trasporto ad altre sedi dell'Assicurato, a banche, a uffici postali, ecc., ai fornitori e/o clienti e viceversa.

B) Furto commesso o agevolato da dipendenti
L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, ne di quelle dei particolari mezzi di difesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

C) Archivi di documenti e registri
La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e dei documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

D) Guasti cagionati dai ladri
L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonchè ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di € 1.000,00 per evento.

E) Furto commesso con chiavi autentiche
La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo al Contraente/Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o tramite furto con scasso.

F) Garanzia per uffici
Limitatamente agli uffici la garanzia è valida durante le ore di apertura, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè nei locali stessi vi sia la costante presenza di persone.

G) Atti vandalici

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

H) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

I) Mezzi di chiusura

L'assicurazione furto è prestata a condizione che:

a) siano operanti i mezzi di chiusura che proteggono i locali contenenti le cose assicurate;
b) il furto venga perpetrato mediante scasso o rottura dei mezzi di chiusura e che gli stessi siano muniti di congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Relativamente agli Stabilimenti con aperture protette da chiusure non conformi a quanto sopra esposto, fatta eccezione per i rischi protetti da impianto di allarme antifurto automatico, la Società in caso di sinistro corrisponderà al Contraente l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico del Contraente stesso.

L) Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati o incustoditi.

A parziale deroga delle C.G.A. si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate possono essere incustoditi per periodi superiori ai 45 giorni.

M) Valori immobili o cassetti chiusi a chiave.

Limitatamente alla partita 2) per la garanzia furto l'assicurazione è operante alle condizioni che si considerano essenziali per l'efficacia del contratto che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in mobili, casseforti, armadi o registratori di cassa.

N) Scioperi e sommosse.

A parziale deroga della Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia è estesa al furto commesso in occasione i scioperi e sommosse.

O) Parcheggi (garanzia valida solo se richiamata della Scheda di quotazione)

Si intendono assicurati gli autoveicoli di terzi e dei dipendenti in parcheggio all'aperto su area recintata oppure nelle zone a parchimetro gestite dall'Assicurato, sino alla concorrenza dell'importo indicato alla partita 5).
L'assicurazione non comprende il furto parziale, se non a seguito di furto totale, per indumenti ed oggetti personali e quanto altro contenuto nei veicoli.
Se al momento del sinistro le cose assicurate si trovassero già coperte da assicurazione con polizza stipulata dal rispettivo proprietario, verrà risarcita la sola parte di danno che eventualmente eccedesse i valori garantiti dalla predetta polizza fino alla concorrenza

del capitale assicurato con la presente polizza in relazione alle condizioni generali e particolari della stessa. Il proprietario dell'auteveicolo sarà obbligato a fornire in visione:

- l'originale della propria polizza,
- i beni che formano oggetto della richiesta di indennizzo.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza per ciascun autoveicolo restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurasto stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farlo assicurare da altri.

P) Merci (garanzia valida solo se richiamata della Scheda di quotazione)

Si intendono assicurate le merci di cui alla part. 6) e le materie prime, i prodotti dell'industria, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, prodotti agro alimentari, derrate alimentari, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i Diritti Doganali, esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

....., li.....

La Società Il Contraente

....

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regola l'assicurazione:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
Art. 3 - Pagamento del premio;
Art. 12 - Foro competente;
Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno.

La Società Il Contraente

SCHEDA DI QUOTAZIONE

CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO DEL PROGETTO FURTO E RAPINA

	Somma assicurata		
Partita 1 - Patrimonio Mobiliare, ...per	€	10.000,00	
Partita 2 - Valori in mobili o cassetti chiusi a chiave, ...per €	€	2.500,00	
Partita 3 - Valori trasportati dai dipendenti del Contraente non nominativamente indicati,…. .....per	€	2.500,00	€